



Servizi di ingegneria strutturale per la verifica della vulnerabilità sismica, incluse le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, la progettazione preliminare degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico negli edifici di proprietà dell' ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo – FM Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: segreteria.asl11@asl11.marche.it - www.asurzona11.marche.it

SOMMARIO

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 3 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

ART. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO – RITARDI E PENALI

ART. 6 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO - OBBLIGHI DELLE PARTI

ART. 7 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

ART. 8 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - CONFERIMENTI VERBALI

ART. 10 - ACCORDI TRA PROFESSIONISTI

ART. 11 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ART. 12 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

ALLEGATO 1 - Elenco corpi di fabbrica soggetti a verifica con stima dei volumi

PREMESSA

Ai sensi del presente capitolato tecnico speciale, si conviene che le seguenti dizioni stiano rispettivamente a indicare:

Committente: l'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo.

Professionista incaricato: il libero professionista singolo o associato, la società di professionisti o di ingegneria, il raggruppamento temporaneo, il GEIE o il consorzio stabile, affidatario dell'appalto ai sensi delle vigenti leggi in materia di appalti pubblici.

Art. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali, finalizzate alle verifiche tecniche delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza sismica, relative ai corpi di fabbrica **dei presidi istituzionali dell'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo** siti rispettivamente in:

Comune di Fermo	Sede Padiglioni - via Zeppilli
	Ex Poliambulatorio - via Sant'Antonio
Comune di Porto Sant'Elpidio	Poliambulatorio - via della Montagnola
	Struttura riabilitativa - via del Palo
	Dipartimento salute mentale - via Togliatti
Comune di Sant'Elpidio a Mare	Ospedale - via Porta romana
	Distretto - via A. Murri
Comune di Porto San Giorgio	Ospedale - via della Misericordia
Comune di Amandola	Ospedale - Largo Plebani, 6
Comune di Petritoli	Poliambulatorio - via Marini
Comune di Montegiorgio	Ospedale - via Ospedale Diotallevi
Comune di Montegranaro	Ospedale - via Santa Maria

come meglio evidenziati nell'elenco di cui all'*Allegato 1* del presente capitolato, mediante rilievi, campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche e analisi strutturali e quanto altro previsto dalle norme e/o necessario, degli edifici pubblici avente carattere strategico ai fini della protezione civile e rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico, da effettuarsi in conformità delle norme tecniche Statali, D.M. 14.01.2008 e circolare n. 617/2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Art. 2

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'incarico, consistente nell'esecuzione di verifiche tecniche delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza sismica al fine dell'eventuale miglioramento/adeguamento sismico degli edifici di cui all'art. 1, prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni:

2.1 - Redazione di perizia tecnica esecutiva

Eseguita una prima ricognizione della documentazione effettivamente disponibile (recupero, presso i vari enti - Comune, Enti Regionali, Genio Civile, Prefettura, archivi di altri Enti etc. - della documentazione progettuale se esistente), relativamente al complesso immobiliare oggetto di verifica, la perizia tecnica esecutiva individuerà compiutamente l'organismo strutturale e le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, comprendendo in particolare la relazione

descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di indagine, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale, l'indicazione e la definizione delle campagne di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione, le modellazioni numeriche, la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza nonché la definizione dei valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese. Deve altresì contenere le modalità delle prove e gli apprestamenti provvisori atti a garantire la sicurezza.

La perizia tecnica esecutiva dovrà inoltre contenere l'indicazione di tutte le indagini geologiche e geotecniche necessarie che dovranno essere eseguite e che dovranno essere svolte da geologi abilitati, al cui affidamento provvederà il Professionista incaricato, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Tutte le indagini dovranno essere programmate in conformità alle norme di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa circolare n. 617/209 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Compatibilmente con i dettami normativi prescritti per il livello di conoscenza richiesto, e in considerazione del fatto che gli edifici presi in esame sono ospedali e uffici operativi aperti al pubblico, dovranno essere privilegiate le tecniche di indagine del tipo "non distruttivo" e a minore invasività e che minimizzino le eventuali interruzioni di servizio.

Dovranno essere descritte, anche in senso temporale, "Cronoprogramma delle prove", tutte le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni delle azioni di progetto previste dalla normativa. Tale valutazione della sicurezza sismica deve essere condotta sia nei riguardi delle azioni sismiche attese, sia nei riguardi delle altre combinazioni previste dalle norme.

Tutte le indagini dovranno essere previste per il raggiungimento possibilmente di un livello di conoscenza LC3, ovvero sulla scorta delle indagini minime previste progettualmente, si richiede che il Livello di Conoscenza sia quello migliore ragionevolmente raggiungibile a giudizio dell'aggiudicatario e per i dati disponibili, tenendo conto che la remunerazione per ciascuna sede è direttamente correlata al dettaglio di conoscenza raggiunto, (come da allegato n. 1). Qualora, a seguito di risultanze operative in corso d'opera, non fosse possibile raggiungere un livello di conoscenza superiore ad un LC1, andranno riportate in modo esaustivo le motivazioni che dovranno essere accettate dalla Committenza.

2.2 - Attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica e redazione del documento di valutazione dei livelli di rischio

In conformità alle previsioni procedurali e alla tempistica individuata nella perizia tecnica esecutiva, la fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, sarà articolata, sostanzialmente, nelle seguenti fasi:

FASE I - Raccolta dati: acquisizione degli atti e dei documenti necessari per la ricostruzione storico strutturale del manufatto oggetto di indagine (presso Enti Pubblici e non), rilievo strutturale di dettaglio, realizzazione di saggi e indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, secondo tipologie di prova e livello di dettaglio conformi alle norme vigenti nazionali per l'acquisizione del miglior livello di conoscenza raggiungibile, indagini di carattere geologico e geotecnico. Le prove sui materiali dovranno essere effettuate da laboratori ufficiali o in possesso della autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001;

FASE II - Elaborazione dei dati raccolti: sulla scorta dei dati raccolti, nonché delle altre eventuali indicazioni che verranno prescritte dal Committente, dovranno essere effettuate: le prove previste dalle norme di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa circolare n. 617/2009 e una serie di elaborazioni: (analisi strutturali e modellazioni numeriche) per indagare e quantificare le condizioni statiche e il rischio sismico di ciascuna struttura;

FASE III - Sintesi dei risultati: le risultanze della fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere compendiate in apposito documento consuntivo – RELAZIONE

TECNICA FINALE - contenente come minimo: classificazione sismica, localizzazione, descrizione dell'inquadramento urbano, il rilievo strutturale, le caratteristiche strutturali tipologiche dell'edificio, con indicazione delle modifiche più significative apportate nel tempo; la procedura di calcolo utilizzata per la modellazione dei corpi strutturali; l'elenco e le certificazioni (in originale) delle prove distruttive e non distruttive effettuate, i risultati e il nome del laboratorio; le tavole contenenti la localizzazione delle prove; l'interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della struttura in presenza dell'azione sismica di riferimento e indicazione degli elementi più vulnerabili; la *Scheda di sintesi della verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico* correttamente redatta; le schede di vulnerabilità sismica.

L'eventuale indicazione qualitativa e quantitativa di massima degli interventi che si ritengono necessari per adeguare la struttura dal punto di vista statico, qualora necessario, indicando altresì l'importo presunto dell'intervento (stima sommaria), indispensabili a garantirne l'idoneità statica.

Particolare attenzione dovrà essere posta, nella valutazione della sicurezza, allo studio degli aspetti che riguardano la duttilità, valutando se i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano in grado di continuare a sostenere cicli di sollecitazioni o deformazioni anche dopo il superamento dello stadio di plasticizzazione e frattura.

Per le costruzioni in muratura si dovranno valutare i meccanismi locali facendo ricorso ai metodi dell'analisi limite dell'equilibrio per arrivare a valutare la capacità sismica della struttura in termini di resistenza o di spostamento, nonché i meccanismi globali, mediante analisi statica non lineare.

Per quanto concerne, invece, le costruzioni in cemento armato, si dovranno studiare i meccanismi duttili e fragili che si attivano in caso di sisma. I meccanismi duttili dovranno essere verificati controllando che la domanda non superi la corrispondente capacità in termini di deformazione. I meccanismi fragili si verificano controllando che la domanda non superi la corrispondente capacità in termini di resistenza.

La redazione del documento di che trattasi dovrà inoltre essere corredato: di elaborati fotografici di dettaglio, di inquadramento cartografico generale, di piante, sezioni e prospetti quotati con l'indicazione delle tipologie strutturali, dei punti di presa fotografici e dei saggi eseguiti, dell'eventuale quadro fessurativo presente sulle strutture (scala non inferiore a 1:100) ove peraltro risultano chiaramente indicate l'ubicazione e la tipologia degli interventi di adeguamento sismico che il Professionista incaricato riterrà necessari a seguito della valutazione di vulnerabilità sismica del fabbricato esaminato, ai fini del conseguimento del grado di sicurezza idoneo nonché la stima dettagliata dei costi per l'intervento di adeguamento di che trattasi, oltre alla relazione geologica, a firma di geologo abilitato.

Art. 3 GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento del servizio devono essere presenti le seguenti figure professionali minime, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta allegando il curriculum di ciascuno di massimo due cartelle (fogli) A4 da inserire nella busta "B – Offerta tecnico-organizzativa":

- n. 1 Coordinatore scientifico, Responsabile strutturale e della calcolo delle strutture, Responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali e geotecniche;
- n. 1 Responsabile delle attività di indagini e prove geologiche.

Per quanto riguarda la prima figura, il/i professionista/i individuato/i dovrà/anno essere in possesso di Laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e iscritto nel rispettivo albo professionale da almeno 10 anni per la funzione di Coordinatore scientifico e da almeno 5 anni per le altre funzioni.

Per quanto riguarda la figura di Responsabile delle attività di indagini e prove geologiche, si dovrà essere in possesso di Laurea (quinquennale o specialistica) in Scienze geologiche, e iscritto nel relativo albo da almeno 5 anni e dovrà asseverare le relative relazioni.

Si considerano parimenti validi i titoli e le iscrizioni ad albi equivalenti nell'ambito dei Paesi U.E.

Art. 4 **DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

L'importo del corrispettivo relativo alle verifiche di vulnerabilità sismica individuato per la base d'asta è stato stimato ai sensi dell'opcm 3362 a corpo come costo convenzionale comprensivo delle indagini, spese e quant'altro necessario.

L'importo indicato, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (incluse quelle relative alla redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e di indagini geofisiche e geotecniche, prove di carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine e analisi necessarie per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché i ripristini degli scassi, scavi e quant'altro necessario per dare la prestazione perfettamente compiuta), delle spese relative al geologo, di contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico e quindi nessuna esclusa. Nessun altro compenso potrà essere richiesto al Committente a qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente incarico professionale.

Si specifica che, i rilievi e le elaborazioni relativi alla componente geologica dovranno necessariamente essere svolti da geologi abilitati di cui all'Art. 3 del presente capitolato; i relativi oneri economici saranno ricompresi nella somma assegnata per lo svolgimento delle verifiche tecniche oggetto della presente.

Si precisa che l'importo indicato è corrisposto al raggiungimento di un livello di conoscenza LC3 per ciascuna sede in oggetto.

In mancanza di tale ottenimento, per le cause e nelle modalità indicate nell'Art. 2 del presente capitolato, il corrispettivo sarà proporzionalmente commisurato nel seguente modo:

- il 50% dell'importo previsto per ciascuna sede per il conseguimento del livello di conoscenza LC1;
- il 90% dell'importo previsto per ciascuna sede per il conseguimento del livello di conoscenza LC2;

così come indicato nell' *Allegato 1* del presente capitolato.

Nel caso di irrealizzabilità della prevista campagna di indagini diagnostiche e conseguente impossibilità di pervenire alle risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica spetterà al Professionista incaricato il compenso dovuto per la redazione della perizia tecnica di cui al precedente punto 2.1, qualora regolarmente redatta, da commisurarsi nella misura del 10% (IVA inclusa) dell'importo complessivo previsto al primo capoverso del presente articolo.

Art. 5 **TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO – RITARDI E PENALI**

Il Professionista incaricato è tenuto a presentare al Committente la perizia tecnica di cui al precedente punto 2.1, in originale e due copie, entro **90 (novanta) giorni** naturali e consecutivi dalla data di stipula della convenzione.

L'incarico dovrà definitivamente concludersi, mediante la consegna dei documenti di valutazione del livello di rischio di cui al precedente punto 2.2 e quant'altro richiesto al medesimo punto 2.2, in originale e due copie cartacee e una copia su supporto informatico editabile e non, regolarmente firmate e timbrate, entro **150 (centocinquanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione cui al punto 2.1.

La durata complessiva dell'appalto è pertanto di **giorni 240 (duecentoquaranta)**.

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza finale di espletamento dell'incarico, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,1% dell'importo dell'incarico al netto di IVA, da trattenersi sulla liquidazione del compenso. Per ritardi eccedenti i 60 giorni, il Committente potrà restare libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente all'opera eventualmente svolta. Le penali non possono comunque

superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. Il Professionista incaricato è tenuto a effettuare le comunicazioni previste dall'art 118 D.Lgs. n. 163/2006. In caso di omissione delle predette comunicazioni il Committente applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale oltre a una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale nel caso in cui, relativamente al subappalto, emergessero tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero nelle ipotesi riconducibili alla informazione tipica di cui all'art. 1-septies del D.L. n. 629/1982 convertito nella legge n. 726/198 (c.d. informazione atipica).

Art. 6

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Committente si impegna a fornire al Professionista incaricato:

- le piante dei vari piani dei fabbricati oggetto di verifica sismica;
- ogni necessaria assistenza di natura logistica e organizzativa propedeutica all'esecuzione dei saggi e delle indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, nelle localizzazioni e modalità dal Professionista stesso determinate.

Il Professionista incaricato si impegna e si obbliga a:

- acquisire l'eventuale necessario parere della soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici e artistici, sulla campagna di prove, ove occorra;
- eseguire a sue spese, ed eventualmente estrarne copia, di tutte le ricerche relative all'acquisizione della documentazione di cui all'Art. 2, punto 2.1 del presente capitolato;
- eseguire tutte le operazioni propedeutiche alla campagna di indagini quali l'individuazione di sottoservizi previo reperimento di idonea documentazione presso gli enti eroganti e non, al fine di evitare eventuali danneggiamenti di cui comunque il Professionista rimane l'unico responsabile;
- far eseguire a sue spese le prove sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate esclusivamente da laboratori ufficiali o in possesso della autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, compresi gli oneri relativi alla mano d'opera e mezzi necessari;
- produrre due copie cartacee e una copia su supporto informatico editabile e non di ciascun elaborato, ivi inclusa una planimetria quotata e aggiornata degli immobili sui quali è stata effettuata la verifica, nonché quanto previsto al punto 2.2 del presente capitolato, relativo alla Relazione tecnica finale. Tali materiali si considerano già retribuiti con il compenso pattuito;
- adeguare e/o modificare tutti gli elaborati prodotti, sulla base di indicazioni fornite, in sede di verifica della conformità degli elaborati tecnici;
- affidare l'incarico di esecuzione delle indagini relative alla componente geologica a geologo abilitato, secondo la vigente normativa;
- far eseguire a sue spese la campagna di prove distruttive e non sui fabbricati, la campagna geologica geotecnica e quant'altro necessario all'espletamento dell'incarico de quo;
- provvedere al ripristino estetico e funzionale delle superfici interessate da saggi e/o indagini;
- redigere appositi piani di sicurezza;
- eseguire a sue spese opere provvisorie atte a garantire la sicurezza degli operatori, dei visitatori, del personale medico e non operante in situ, assumendosi in modo esclusivo tutte le responsabilità civili e penali conseguenti l'espletamento delle necessarie prove;
- eseguire le prove senza arrecare disturbi agli operatori sanitari e utenti e, quindi, a eseguirle nei periodi di ridotta attività possibilmente nei giorni prefestivi e festivi;
- comunicare al Committente l'elenco delle imprese, comprensivo dell'assetto societario e dell'indicazione dei familiari conviventi delle persone soggette alle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
- riferire tempestivamente al Committente ogni richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia e a comunicare alla Prefettura e al Committente, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti, delle eventuali componenti la compagine

sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti pressioni indirizzate l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc).

Inoltre, il Professionista incaricato si obbliga a inserimenti negli elaborati, a modificare gli stessi, a eseguire ulteriori e integrative prove che il Committente dovesse richiedere sia come prescrizione all'elaborato di cui al punto 2.1 del presente capitolato, che in quelli finali.

Conseguentemente, il Professionista incaricato è obbligato, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto concordato, a eseguire le eventuali indicazioni fornitegli e/o modificare gli atti.

Il Committente, ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche in favore del Professionista, è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Art. 7

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

Il Professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate.

Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dal Committente o da qualunque altro soggetto, anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dal RUP; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, sono a carico del Professionista incaricato.

Il Professionista incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili anche ad altro diverso soggetto in seguito a variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Committente.

Art. 8

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Il compenso, così come stabilito all'Art. 4 del presente capitolato, sarà così corrisposto:

- 10% dell'importo dell'incarico (IVA e CNPAIA inclusa), entro 60 giorni dalla consegna degli elaborati di cui al punto 2.1 del precedente Art. 2;
- 30% dell'importo dell'incarico (IVA e CNPAIA inclusa), entro 60 giorni dalla esecuzione della fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica di cui alle fasi 1 e 2 richiamate al punto 2.2 del precedente Art. 2;
- 30% dell'importo dell'incarico (IVA e CNPAIA inclusa), entro 60 giorni dalla consegna degli elaborati di cui alla fase 3 richiamata al punto 2.2 del precedente Art. 2;
- 30% dell'importo dell'incarico (IVA e CNPAIA inclusa), entro 60 giorni, dal riscontro positivo delle verifiche degli elaborati tecnici.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno dieci giorni prima della relativa scadenza di pagamento, oltre al certificato della CNPAIA e dell'acquisizione del relativo DURC. Il pagamento è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 9

CONFERIMENTI VERBALI

Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Committente. E' inoltre obbligato a far presente al Committente, evenienze o emergenze che si verificano nella

conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dal Committente presso la sua sede o altre di altri Enti, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione e/o informative o quant'altro.

Art. 10

ACCORDI TRA PROFESSIONISTI

Salvo i diritti derivanti dalla responsabilità in solido, civile e penale, il Committente è da ritenersi assolutamente estraneo agli eventuali rapporti che il Professionista incaricato abbia stabilito, o possa stabilire, con altri professionisti per l'esecuzione dell'incarico.

Art. 11

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Sarà cura del Professionista incaricato procedere all'individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento delle attività di indagine con quelle ordinariamente condotte nelle strutture sanitarie in corso di esame, dando ottemperanza al disposto dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, per quanto concerne le VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICHE .

ART. 12

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Il Committente, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'art. 1671 del c.c., potrà recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio (ai sensi dell'art. 1373 c.c.), tenendo indenne il Professionista incaricato delle spese sostenute e delle prestazioni effettuate.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Professionista incaricato da darsi con un preavviso non inferiore a 5 giorni.

Il Committente potrà recedere dal contratto, stipulato nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia, come disposto dall'art. 92, commi 2,3 e 4 del Codice antimafia:

- qualora risultino a carico dell'appaltatore tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa;
- qualora venga acquisito un esito interdittivo dell'informazione prefettizia;
- qualora l'Autorità giudiziaria proceda per delitti di cui agli artt. 317, 318,319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, del Codice Penale, ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili a un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, previa proposta del Presidente dell'Autorità Nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza.

Inoltre, è facoltà del Committente recedere dal contratto:

- in presenza di elementi conoscitivi riconducibili alle informazioni prefettizie di cui all' art. 1-septies del D.L. n. 629/1982 convertito nella legge n. 726/1982;
- nel caso in cui il Professionista incaricato non comunichi i tentativi di pressione criminale, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dall'art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mmi.i..

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso dal contratto.

Art. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora al Professionista incaricato siano imputabili inadempienze, soprattutto se reiterate, tali da rendere insoddisfacente il servizio o l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali

assunti, il Committente, previa diffida ex art. 1454 c.c., avrà la facoltà di avvalersi, ai sensi dell'art. 1453 c.c., della risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni.

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), mediante comunicazione scritta con raccomandata a/r al Professionista incaricato, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- ritardi nell'esecuzione dell'incarico eccedenti il limite di cui all'Art. 5 del presente capitolato, o comunque pregiudizievoli. Il Committente intimerà per iscritto al Professionista di adempiere entro un termine, che salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno;
- quando la penale di cui all'Art. 5 del presente capitolato abbia raggiunto il 10% dell'importo complessivo del compenso fissato al precedente Art. 4;
- quando il Professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente anche a una delle condizioni di cui al presente capitolato, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, a ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Committente, ovvero non produca la documentazione richiesta;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione dell'incarico;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione (il Committente formulerà la contestazione degli addebiti al Professionista incaricato, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il Professionista abbia risposto, il Committente disporrà la risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno);
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- cessazione dell'attività;
- fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali che possono pregiudicare lo svolgimento del servizio.

Nei casi su elencati, qualora il Committente dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente potrà procedere a nuova aggiudicazione in favore del secondo Professionista migliore offerente (dopo il Professionista incaricato dichiarato inadempiente). In tal caso il maggior prezzo corrisposto al nuovo Professionista incaricato, sarà integralmente posto a carico del Professionista inadempiente fino alla scadenza del periodo contrattuale.

Il Committente, inoltre, potrà agire per il risarcimento del maggior danno.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Professionista incaricato di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

Art. 15

ULTERIORI DISPOSIZIONI

E' sempre facoltà discrezionale del Committente non procedere all'affidamento, ovvero di procedere all'affidamento a terzi, degli eventuali ulteriori prosegui della verifica di vulnerabilità (quali verifiche di sicurezza di più approfondito livello tecnico e/o progettazione di interventi di adeguamento) senza che l'effettuazione degli studi e delle analisi già eseguite in forza del presente incarico fornisca titolo di preferenza, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Elenco corpi di fabbrica soggetti a verifica con stima dei volumi

Immobile	Stima Volume complessivo (mc)	Costo Valutazione sismica + stima adeguamento/ miglioramento: al raggiungimento del livello di conoscenza LC3 (€)	Costo Valutazione sismica + stima adeguamento/miglioramento: al raggiungimento del livello di conoscenza LC1 (*) (50%del costo previsto) (€)	Costo Valutazione sismica + stima adeguamento/miglioramento: al raggiungimento del livello di conoscenza LC2 (**) (90%del costo previsto) (€)
Fermo				
Via Zeppilli	39.000	18.250,00	9.125,00	16.425,00
Via S. Antonio	7.130	3.336,00	1.668,00	3.002,40
Porto San Giorgio				
Via della Misericordia	22.000	12.294,00	6.147,00	11.064,60
Porto Sant'Elpidio				
Via della Montagnola	6.690	3.130,00	1.565,00	2.817,00
Via del Palo *	900	3.000,00	1.500,00	2.700,00
Via Togliatti	460	3.000,00	1.500,00	2.700,00
Sant'Elpidio a Mare				
Via Porta Romana	30.850	14.436,00	7.218,00	12.992,40
Via A. Murri	2.140	3.000,00	1.500,00	2.700,00
Amandola				
Largo Plebani	23.000	10.762,00	5.381,00	9.685,80
Petritoli				
Via Marini	12.450	5.826,00	2.913,00	5.243,40
Montegiorgio				
Via Ospedale Diotallevi *	10.000	4.679,00	2.339,50	4.211,10
Montegranaro				
Via S. Maria	24.000	11.230,00	5.615,00	10.107,00
Totale	178.620	92.943,00	46.471,50	83.648,70
Oneri per la sicurezza		5.576,58		
Totale con oneri per la sicurezza		98.519,58		

(*) Costo previsto al raggiungimento del livello di conoscenza LC1 qualora non fosse possibile conseguire un livello di conoscenza superiore.

(**) Costo previsto al raggiungimento del livello di conoscenza LC2 qualora non fosse possibile conseguire un livello di conoscenza superiore.

I prezzi sopra elencati si intendono esclusi di IVA e CNPAIA. Sono riferiti al conseguimento del massimo livello di conoscenza raggiungibile per ogni sede oggetto di verifica. Si precisa che il prezzo previsto per ogni livello di conoscenza è da ritenersi complessivo e non cumulativo.